

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA

Seduta del giorno 22 gennaio 2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:

			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente		X
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott. ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere		X
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante _____

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
 (Dott. Giovanni Maria Sore)

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
528/2012	Area Affari Generali e Legali		(Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: atto di citazione in opposizione ad ordine d'ingiunzione ex artt. 1 e ss. del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificato da Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF S.p.A.) ad A.S.P. IM.M. e S. e P.A.T. – Costituzione in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione,

premessso

- che, in data 26.04.2007, la dipendente dell'Azienda sig.ra C. E. P. è stata coinvolta in un sinistro stradale che la costringeva ad assentarsi dal lavoro per infortunio per un periodo di 64 giorni, durante i quali l'Azienda ha corrisposto tutte le indennità relative agli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali;
 - che, in conseguenza del predetto evento sinistroso, l'Azienda ha provveduto a richiedere alla Compagnia di Assicurazione della dipendente il risarcimento dei danni patiti in virtù dei suddetti versamenti effettuati in pendenza di malattia, che venivano inizialmente quantificati in Euro 4.948,25;
 - che, in riscontro a detta richiesta, UGF Unipol Assicurazione S.p.A., in data 7.05.2009, ha corrisposto in favore dell'Azienda il minore importo complessivo di Euro 3.496,14, valutando soddisfacente delle pretese risarcitorie dell'Azienda tale somma;
 - che l'Amministrazione ha successivamente formalizzato ulteriori richieste di pagamento della differenza ancora dovuta, fino alla concorrenza di Euro 4.948,25, non ottenendo, tuttavia, alcun riscontro positivo;
- che, pertanto, questa Azienda, ai sensi per gli effetti del R.D. n. 639/1910, ha proceduto nei confronti di Unipol UGF Assicurazioni all'emissione, in data 18.09.2012, ed alla successiva notifica, in data 26.10.2012, di un'ingiunzione amministrativa, ordinando alla predetta Compagnia di Assicurazione il pagamento della somma complessiva di Euro 1.826,82, dovuta a titolo di risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione in forza del sinistro automobilistico occorso alla dipendente sig.ra C. E. P. in data 26.04.2007;

rilevato che, in riscontro alla suddetta ingiunzione amministrativa, Unipol Assicurazioni S.p.A. ha notificato a questa Azienda, in data 26.11.2012, atto di citazione in opposizione ad ordine d'ingiunzione ex artt. 1 e ss. del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, avanti al Tribunale di Milano, rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: **in via preliminare:** sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, emessa in data 18 settembre 2012; **nel merito:** revocare o dichiarare nulla e/o priva di efficacia l'ingiunzione opposta, emessa in data 18 settembre 2012 e notificata in data 25.10.2012, per le ragioni di cui alla narrativa che precede; **in via subordinata nel merito:** nella denegata ipotesi di mancata revoca e/o dichiarazione di nullità e/o di efficacia della stessa, revocare parzialmente l'ingiunzione opposta e contenere l'obbligazione complessiva di pagamento della Compagnia nei limiti dell'importo di Euro 3.496,14 ovvero dell'importo maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge"*;

considerato che si rende necessario tutelare la posizione dell'Azienda nel summenzionato contenzioso al fine di contrastare le deduzioni *ex adverso* formulate e veder accertata la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'Amministrazione con l'emissione dell'ingiunzione opposta, autorizzando il Presidente a stare in giudizio e conferendo mandato giudiziale all'Avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione, onde consentirgli di procedere alla costituzione in giudizio e svolgere le più opportune attività difensive;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente competente per la materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

- 1) di prendere atto del giudizio in opposizione incardinato da Unipol Assicurazioni S.p.A. avanti il Tribunale di Milano, con la notifica, in data 26.11.2012, del summenzionato atto di citazione in opposizione ad ordine d'ingiunzione ex artt. 1 e ss. del R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- 2) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio nel predetto procedimento giurisdizionale, conferendo contestualmente mandato giudiziale all'avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione, munendolo di procura alle liti al fine di assumere tutte le iniziative difensive più opportune a tutela dell'Ente;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del Regolamento Regionale n. 11 del 04.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di consentire la costituzione in giudizio dell'Azienda nei termini di rito.